

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, PINTO, SPITELLA, CARIGLIA, FASSINO,
VESENTINI, FERRARI-AGGRADI, COVELLO, ARFÈ e BOMPIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1988

Modificazione dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41,
sulla istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la
Fondazione «Giovanni Spitali»

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, è stato approvato il riordinamento della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Sant'Anna di Pisa.

Già nel corso della discussione di tale provvedimento si era presentata l'opportunità di annettere, alla Scuola superiore medesima, la Fondazione universitaria «Giovanni Spitali» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 gennaio 1956, n. 363, il cui statuto è stato modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 1984, n. 947.

Esistono infatti valide ragioni da considerare alla base della proposta e che bene emergono

dalle finalità della Fondazione. Infatti così come «la Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate» (articolo 2), così la Fondazione si propone, tra l'altro, di concedere borse o premi di studio a laureati di cittadinanza italiana capaci e meritevoli che dimostrino attitudine alla ricerca scientifica (oltre che organizzare dibattiti, pubblicare saggi, monografie, eccetera), così come prevede l'articolo 1 dello statuto.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stabilire quindi una forma più intensa di collaborazione tra la Scuola di Sant'Anna e la Fondazione «Giovanni Spitali» sembra rispondere a razionali criteri di opportunità.

A tale scopo riteniamo possa essere suffi-

ciente prevedere una modifica all'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, inserendo lo specifico richiamo alla Fondazione «Giovanni Spitali», rimettendo poi all'emanando statuto la definizione sulle modalità operative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Alla Scuola è annessa la Fondazione «Giovanni Spitali», di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e 24 ottobre 1984, n. 947».

2. I compiti e le funzioni della Fondazione «Giovanni Spitali» in seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna verranno stabiliti dallo statuto di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 41.

3. Le iniziative finanziate con i mezzi provenienti dalla Fondazione saranno deliberate dal Consiglio direttivo della Scuola integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali e nella delibera dovrà essere espressamente menzionato il contributo della Fondazione.